






BANCA CENTRALE EUROPEA

EUROSISTEMA



RAPPORTO TRIMESTRALE SULL'MVU

**Progressi compiuti
nell'attuazione operativa
del regolamento sul
Meccanismo di vigilanza unico**

Tutte le pubblicazioni
della BCE del 2014
recano un motivo tratto
dalla banconota da 20 euro.

2014 / 1

© Banca centrale europea, 2014

Indirizzo	Kaiserstrasse 29, 60311 Frankfurt am Main, Germany
Recapito postale	Postfach 16 03 19, 60066 Frankfurt am Main, Germany
Telefono	+49 69 1344 0
Sito Internet	http://www.ecb.europa.eu

Tutti i diritti riservati. È consentita la riproduzione a fini didattici e non commerciali, a condizione che venga citata la fonte.

ISBN	978-92-899-1173-3 (online)
ISSN	2315-3695 (online)
Numero di catalogo UE	QB-BM-14-001-IT-N (online)

SINTESI

Questo è il primo Rapporto trimestrale al Parlamento europeo, al Consiglio dell'Unione europea (UE) e alla Commissione europea sui progressi compiuti nell'attuazione operativa del regolamento sul Meccanismo di vigilanza unico (di seguito "regolamento sull'MVU"). Il presente documento, richiesto dal regolamento sull'MVU, verte sui tre mesi fino al 3 febbraio 2014 e, in aggiunta, sui lavori preparatori intrapresi dalla Banca centrale europea (BCE) in stretta collaborazione con le autorità di vigilanza e le banche centrali nazionali a partire dal vertice dell'area dell'euro tenutosi il 29 giugno 2012.

Le strutture provvisorie istituite dalla BCE per predisporre l'avvio del Meccanismo di vigilanza unico (MVU) hanno già compiuto importanti passi avanti, consentendo così un'ordinata entrata in vigore del regolamento sull'MVU il 3 novembre 2013. Si illustrano di seguito alcuni risultati di particolare rilievo.

- Il modello di vigilanza dell'MVU è stato ampiamente sviluppato, come dimostra il progetto di manuale di vigilanza dell'MVU in cui sono trattati tutti i compiti e i processi di vigilanza attinenti, ivi comprese le relazioni tra la BCE e le autorità nazionali competenti (ANC).
- Secondo l'idea di fondo del manuale di vigilanza, i gruppi di vigilanza congiunti (GVC) condurranno la vigilanza diretta sulle circa 130 banche considerate "significative" in conformità con il regolamento sull'MVU. La composizione dei GVC è stata definita in occasione della prima riunione del Consiglio di vigilanza.
- Il progetto di regolamento quadro della BCE sull'MVU è stato ultimato e sarà sottoposto a consultazione pubblica prima di essere adottato. Ai sensi del regolamento sull'MVU, la BCE deve adottare e pubblicare l'atto giuridico entro il 4 maggio 2014.
- È stato sostanzialmente definito il quadro di riferimento per le segnalazioni di vigilanza nell'ambito dell'MVU, che precisa i dati richiesti nel modello di vigilanza dell'MVU.
- Nell'ottobre 2013 ha avuto ufficialmente inizio la valutazione approfondita delle banche che probabilmente saranno considerate significative (e che quindi saranno sottoposte alla vigilanza diretta della BCE); si sono quindi tenuti incontri con gli amministratori delegati dei 124 gruppi bancari oggetto della valutazione. Le principali caratteristiche della prova di stress, uno dei due pilastri complementari della valutazione approfondita, sono state definite con il coordinamento dell'Autorità bancaria europea (ABE).
- Si è intrapresa una prima classificazione del sistema bancario dell'area dell'euro. A tal fine è stato creato un catalogo di tutti i soggetti sottoposti a vigilanza nell'ambito

dell'MVU, in cui si precisano la struttura interna e la composizione di tutti i gruppi bancari dell'area dell'euro. L'individuazione degli istituti significativi in linea con il regolamento sull'MVU avrà inizio non appena saranno disponibili tutti i dati afferenti.

- L'assunzione del personale per le strutture dell'MVU procede come da programma. La risposta ai concorsi pubblici banditi finora è stata ottima anche per le posizioni dirigenziali di grado superiore e intermedio dell'MVU.
- La preparazione interna della BCE ha raggiunto uno stadio avanzato in molti settori, quali l'infrastruttura informatica, i locali, la comunicazione interna ed esterna, l'organizzazione logistica e i servizi legali e statistici.

Il 16 dicembre 2013 il Consiglio dell'UE ha nominato Danièle Nouy primo Presidente del Consiglio di vigilanza¹. Il suo mandato ha avuto inizio il 2 gennaio 2014. Il Consiglio di vigilanza ha tenuto la propria riunione inaugurale lo scorso 30 gennaio e ha adottato una prima serie di decisioni formali relative all'attuazione operativa del regolamento sull'MVU.

1 INTRODUZIONE

Ai sensi del regolamento sull'MVU², a decorrere dal 3 novembre 2013 la BCE deve trasmettere rapporti trimestrali al Parlamento europeo, al Consiglio dell'UE e alla Commissione europea sui progressi compiuti nell'attuazione operativa del regolamento.

In osservanza del regime di responsabilità convenuto con il Parlamento europeo³ e con il Consiglio dell'UE⁴, i rapporti trimestrali devono trattare specificatamente i seguenti argomenti:

la preparazione interna, le attività organizzative e di pianificazione;

- le disposizioni pratiche stabilite al fine di adempiere all'obbligo di separare la politica monetaria e le funzioni di vigilanza;
- la cooperazione con altre autorità competenti nazionali o dell'UE;

¹ Decisione di esecuzione del Consiglio, del 16 dicembre 2013, che attua il Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 50).

² Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).

³ Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo e la Banca centrale europea sulle modalità pratiche dell'esercizio della responsabilità democratica e della supervisione sull'esecuzione dei compiti attribuiti alla Banca centrale europea nel quadro del Meccanismo di vigilanza unico (GU L 320 del 30.11.2013, pag. 1).

⁴ Memorandum of Understanding between the Council of the European Union and the European Central Bank on the cooperation on procedures related to the Single Supervisory Mechanism, in vigore dal 12 dicembre 2013.

- gli eventuali ostacoli incontrati dalla BCE nella preparazione dei propri compiti di vigilanza;
- eventuali questioni di rilievo o modifiche concernenti il codice di condotta.

Oltre al periodo compreso tra il 3 novembre 2013 e il 3 febbraio 2014, questo primo Rapporto trimestrale sull'MVU illustra anche i preparativi condotti a partire dal vertice dell'area dell'euro del 29 giugno 2012. Il documento, predisposto dagli esperti della BCE, è stato approvato dal Consiglio di vigilanza previa consultazione del Consiglio direttivo della BCE. Il secondo rapporto trimestrale sarà pubblicato nel maggio 2014.

2 GOVERNANCE

2.1 GOVERNANCE DEI PREPARATIVI CONDOTTI DALL'ESTATE 2012

I preparativi per l'istituzione dell'MVU sono stati avviati dalla BCE in stretta collaborazione con le autorità di vigilanza nazionali in esito al vertice dell'area dell'euro del 29 giugno 2012. I lavori si sono svolti sotto la guida del Gruppo ad alto livello per la vigilanza, presieduto dal Presidente della BCE e composto da rappresentanti delle ANC e delle banche centrali nazionali dell'area dell'euro. Gli aspetti tecnici sono stati affidati alla Task Force sulla vigilanza, costituita da alti rappresentanti delle ANC nonché delle banche centrali nazionali (BCN) e gerarchicamente subordinata al Gruppo ad alto livello. In seno alla Task Force è stato inoltre creato un gruppo di progetto per promuovere la comunicazione e la cooperazione tra le autorità di vigilanza e fornire direttive a tutto il personale coinvolto nei preparativi, fra cui gli esperti di vigilanza da allora distaccati dalle ANC presso la BCE. La Task Force ha organizzato l'attività in cinque gruppi di lavoro, o work stream, formati da esperti (dal WS1 al WS5), che si occupano rispettivamente dei seguenti temi:

- una prima classificazione del sistema bancario dell'area dell'euro (WS1);
- il quadro normativo dell'MVU (WS2);
- lo sviluppo di un modello di vigilanza per l'MVU (WS3);
- lo sviluppo di un quadro per le segnalazioni di vigilanza dell'MVU (WS4);
- la preparazione iniziale della valutazione approfondita degli enti creditizi (WS5).

2.2 ISTITUZIONE DELLE STRUTTURE DI GOVERNANCE DELL'MVU

2.2.1 NOMINA DEL PRESIDENTE E DEL VICEPRESIDENTE

Il 16 dicembre 2013 il Consiglio dell'UE ha nominato Danièle Nouy primo Presidente del Consiglio di vigilanza, sulla base di una proposta avanzata il 20 novembre dal Consiglio direttivo della BCE (in esito a una procedura di selezione aperta) e approvata l'11 dicembre dal Parlamento europeo. Seppur attraverso le fasi previste nel regolamento sull'MVU e convenute con il Parlamento europeo e il Consiglio dell'UE, la designazione ha seguito una procedura accelerata.

Il Vicepresidente del Consiglio di vigilanza deve essere scelto tra i membri del Comitato esecutivo della BCE. Il 22 gennaio 2014 il Consiglio direttivo della BCE ha proposto di designare a tale carica Sabine Lautenschläger, recentemente nominata membro del Comitato esecutivo. La sua audizione dinanzi alla Commissione per i problemi economici e monetari (ECON) del Parlamento europeo è prevista per il 3 febbraio. La decisione sull'approvazione della candidata proposta dalla BCE sarà assunta dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'UE.

2.2.2 CONSIGLIO DI VIGILANZA E COMITATO DIRETTIVO

In linea con il regolamento sull'MVU, la pianificazione e l'esecuzione dei compiti attribuiti alla BCE sono interamente demandati a un suo organo interno: il Consiglio di vigilanza. Dopo la nomina del Presidente, è stato chiesto a ciascuna ANC di designare un rappresentante. Qualora l'autorità competente di riferimento non sia una BCN, un membro del Consiglio di vigilanza può decidere di farsi accompagnare da un rappresentante della rispettiva BCN. In tale evenienza, i rappresentanti saranno considerati come un solo membro ai fini della procedura di voto.

In conformità con le disposizioni del regolamento sull'MVU, il Consiglio direttivo deve adottare norme interne che disciplinino in dettaglio il suo rapporto con il Consiglio di vigilanza. Il Consiglio direttivo ha modificato di conseguenza il Regolamento interno della BCE il 22 gennaio 2014. La nuova versione stabilisce, in particolare, le modalità di interazione tra il Consiglio direttivo e il Consiglio di vigilanza nell'ambito della procedura di non obiezione, secondo la quale i progetti di decisione del Consiglio di vigilanza saranno considerati adottati qualora il Consiglio direttivo non muova obiezioni entro un termine stabilito, non superiore a dieci giorni lavorativi. Inoltre, al fine di riflettere in maniera adeguata la responsabilità del Consiglio direttivo in merito all'organizzazione interna della BCE e dei suoi organi decisionali conformemente allo Statuto del Sistema europeo di banche centrali (SEBC), sono state integrate

nel Regolamento interno della BCE anche alcune norme che disciplinano le procedure del Consiglio di vigilanza.

Il regolamento sull'MVU stabilisce inoltre che il Consiglio di vigilanza adotti il proprio regolamento interno, da interpretarsi in combinato disposto con il nuovo Regolamento interno della BCE. Vi saranno fissate norme per la selezione dei membri del Comitato direttivo, destinato ad assistere il Consiglio di vigilanza. Il Comitato direttivo non annovera più di dieci membri inclusi il Presidente, il Vicepresidente e un rappresentante aggiuntivo della BCE; la sua composizione deve garantire un giusto equilibrio e una rotazione tra le ANC. Tale regolamento interno, predisposto dagli esperti della BCE, è stato discusso con i membri della Task Force e del Gruppo ad alto livello per la vigilanza lo scorso dicembre e, nella prima riunione del Consiglio di vigilanza del 30 gennaio, ha fatto l'oggetto di un dibattito preliminare. Il Comitato direttivo dovrebbe essere istituito a febbraio di quest'anno.

Pur non prevedendo esplicitamente un codice di condotta per i membri del Consiglio di vigilanza, il regolamento sull'MVU fa riferimento a norme deontologiche specificatamente applicabili nei loro confronti (in relazione ad esempio a conflitti di interessi derivanti da una successiva assunzione). Poiché sussistono codici di condotta sia per il Comitato esecutivo sia per il Consiglio direttivo, si è deciso che anche per il Consiglio di vigilanza ne occorreva uno distinto. Allo scopo di riflettere meglio il carattere a sé stante di tale organo nell'assetto organizzativo della BCE, il Consiglio di vigilanza ha discusso un progetto preliminare di codice di condotta per i propri membri nella riunione inaugurale del 30 gennaio.

2.2.3 COMMISSIONE AMMINISTRATIVA DEL RIESAME E GRUPPO DI ESPERTI DI MEDIAZIONE

Il regolamento sull'MVU prevede che la BCE istituisca una **Commissione amministrativa del riesame** incaricata di procedere al riesame amministrativo interno delle decisioni adottate dalla BCE nell'esercizio dei compiti di vigilanza. Questo organo interno, composto da cinque persone in possesso di sufficiente esperienza nel settore dei servizi bancari o di altri servizi finanziari, condurrà il riesame delle decisioni di vigilanza su richiesta della banca interessata. Per definizione, la portata del riesame riguarda la conformità procedurale e sostanziale con il regolamento sull'MVU delle decisioni contestate. Le norme di funzionamento della Commissione amministrativa del riesame stabiliranno i dettagli delle procedure da seguire a tale proposito. Nel dicembre 2013 è stato discusso con i membri della Task Force e del Gruppo ad alto livello per la vigilanza un progetto di strumento giuridico da sottoporre all'esame del Consiglio direttivo.

Al fine di garantire la separazione tra compiti di politica monetaria e compiti di vigilanza, il regolamento sull'MVU prevede l'istituzione di un ulteriore organo interno, il **Gruppo di esperti di mediazione**, che si occupi, se richiesto da una ANC, dell'eventuale obiezione espressa dal Consiglio direttivo a progetti di decisioni predisposti dal Consiglio di vigilanza. Il Gruppo di esperti di mediazione comprenderà un membro per Stato membro partecipante, scelto tra i membri del Consiglio direttivo e del Consiglio di vigilanza. Lo scorso dicembre è stato discusso con i componenti della Task Force e del Gruppo ad alto livello per la vigilanza il progetto di regolamento interno del Gruppo di esperti di mediazione da sottoporre all'esame del Consiglio direttivo.

3 QUADRO NORMATIVO

L'assunzione da parte della BCE dei compiti a essa conferiti dal regolamento sull'MVU comporta l'adozione di alcuni atti giuridici della BCE prima del 4 novembre 2014.

3.1 IL REGOLAMENTO QUADRO DELLA BCE SULL'MVU

In ottemperanza al regolamento sull'MVU, la BCE deve adottare, in consultazione con le ANC e sulla base di una proposta del Consiglio di vigilanza, il quadro di riferimento che stabilirà le modalità pratiche di attuazione dell'articolo 6 del regolamento sull'MVU (riguardante la cooperazione tra la BCE e le ANC nell'ambito dell'MVU). Tale quadro assumerà la forma di un regolamento della BCE (di seguito "regolamento quadro"), il cui progetto sarà sottoposto a consultazione pubblica agli inizi del 2014. La BCE deve adottare e pubblicare l'atto entro il 4 maggio. Come ricordato in precedenza, è stato istituito un apposito gruppo di lavoro (il WS2) composto da esperti legali della BCE, delle ANC e delle BCN per agevolare lo sviluppo degli elementi giuridici e offrire consulenza su altri lavori preparatori.

Scopo principale del regolamento quadro è stabilire le procedure che disciplinano la cooperazione tra la BCE e le ANC.

L'atto in esame tratterà gli aspetti espressamente citati nell'articolo 6, paragrafo 7, del regolamento sull'MVU, in base al quale saranno comprese almeno:

- la metodologia per la valutazione della significatività degli istituti;
- le procedure di cooperazione per la vigilanza degli enti creditizi significativi;
- le procedure di cooperazione per quanto riguarda gli istituti meno significativi.

In aggiunta, il regolamento quadro coprirà anche altri aspetti oltre a quelli espressamente menzionati all'articolo 6 del regolamento sull'MVU. Tra questi rientrano, ad esempio, le questioni procedurali relative a poteri di indagine, autorizzazioni, partecipazioni qualificate, revoca delle autorizzazioni, regime delle sanzioni amministrative, vigilanza macroprudenziale e cooperazione stretta. L'atto conterrà anche le principali disposizioni in materia di garanzie procedurali nell'adozione delle decisioni di vigilanza della BCE, come il diritto di essere ascoltati, l'accesso ai fascicoli, il regime linguistico.

Prima di adottare il regolamento quadro, la BCE deve condurre una consultazione pubblica⁵. Questa sarà avviata il 7 febbraio 2014 a seguito dell'approvazione del progetto di regolamento quadro da parte del Consiglio di vigilanza nella sua riunione inaugurale. Prima di avviare la consultazione pubblica, il progetto di regolamento quadro è stato trasmesso all'ECON, in conformità con le disposizioni pertinenti dell'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo e la BCE.

Inoltre, il 19 febbraio si terrà un'audizione pubblica nei locali della BCE a Francoforte sul Meno, durante la quale le parti interessate potranno porre domande sul progetto di regolamento quadro.

3.2 NORME INTERNE SULLA SEPARAZIONE DALLA FUNZIONE DI POLITICA MONETARIA

Il regolamento sull'MVU impone alla BCE di adottare e pubblicare le necessarie norme interne per assicurare la separazione tra il settore funzionale della vigilanza e quello della politica monetaria e di altri compiti della BCE, comprese le norme sul segreto professionale e sullo scambio di informazioni.

Di conseguenza, ha avuto inizio l'elaborazione delle norme interne volte ad assicurare tali condizioni, in particolare mediante una separazione organizzativa abbinata a una chiara distinzione tra i flussi delle informazioni.

Come già illustrato, è stato istituito un Consiglio di vigilanza indipendente, distinto dal Consiglio direttivo, con il compito di predisporre e applicare le decisioni. Le deliberazioni del Consiglio direttivo in materia di vigilanza sono mantenute rigorosamente separate da quelle relative ad altri temi, con distinti ordini del giorno e riunioni.

Quanto alla chiara distinzione tra i flussi delle informazioni, la BCE ha già maturato esperienza nella definizione e applicazione di accordi istituzionali e modalità operative in grado di mantenere nettamente separate le informazioni (assicurando ad esempio la presenza di

⁵ Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento sull'MVU.

“muraglie cinesi” tra i dati afferenti la BCE e quelli afferenti il Comitato europeo per il rischio sistemico). In riferimento alla separazione tra politica monetaria e politica di vigilanza, le norme interne si incentreranno in particolare sui sistemi della BCE di gestione dei documenti e degli atti, dotati di caratteristiche di sicurezza (come gruppi/diritti di accesso) per concedere o limitare l’accesso a documenti e cartelle, nonché sul regime di riservatezza della BCE, che precisa come classificare e trattare le informazioni sensibili della Banca.

3.3 REGOLAMENTO SULLA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI PER LE ATTIVITÀ DI VIGILANZA

Per informazioni in merito al regolamento della BCE sui contributi per le attività di vigilanza cfr. sezione 7.3.

3.4 DECISIONE SULLA COOPERAZIONE STRETTA

Anche se il regolamento quadro stabilisce le modalità operative tra la BCE e le ANC degli Stati membri la cui moneta non è l’euro una volta instaurato un regime di cooperazione stretta, la procedura per l’instaurazione di detta cooperazione sarà fissata in un’apposita decisione della BCE, più dettagliata rispetto al regolamento sull’MVU. È stato predisposto un progetto di decisione della BCE sulla cooperazione stretta in cui si stabiliscono gli aspetti procedurali concernenti:

- le richieste di instaurare una cooperazione stretta;
- la valutazione di tali richieste da parte della BCE;
- l’eventuale sospensione o cessazione di una cooperazione stretta.

Il progetto di decisione della BCE specifica peraltro l’elenco dei documenti necessari a corredo di una richiesta di cooperazione stretta, nonché riporta i formulari per la relativa notifica e una dichiarazione di conformità della legislazione nazionale. La BCE dovrebbe adottare il progetto di decisione a febbraio di quest’anno. Finora, alla BCE non è pervenuta alcuna manifestazione di interesse a instaurare un regime di cooperazione stretta da parte di Stati membri la cui moneta non è l’euro. L’incertezza circa le nuove problematiche che potrebbero scaturire dall’eventuale attivazione di accordi di cooperazione stretta rappresenta un’ulteriore sfida per la BCE nel contesto dei suoi preparativi.

4 IL MODELLO DI VIGILANZA DELL'MVU

Una delle massime priorità nei preparativi è stata sviluppare le principali caratteristiche del modello operativo di vigilanza che indirizzerà il funzionamento dell'MVU. I risultati di questa attività, svolta da un apposito gruppo di lavoro (il WS3), confluiscono nel manuale di vigilanza dell'MVU.

4.1 IL MANUALE DI VIGILANZA DELL'MVU

Nel manuale di vigilanza dell'MVU figurano i principi generali, i processi e le procedure nonché la metodologia per la vigilanza degli istituti significativi e meno significativi, in considerazione dei principi che governano il funzionamento dell'MVU. Vi si descrivono le modalità di cooperazione in seno all'MVU e con le autorità esterne. Sebbene il manuale di vigilanza sia innanzitutto un documento interno dell'MVU destinato al suo personale, l'intenzione è di predisporre un'esauriente versione pubblica.

Il manuale di vigilanza si incentra in gran parte sul processo di revisione e valutazione prudenziale (Supervisory Review and Evaluation Process, SREP) dell'MVU, sviluppato per guidare la valutazione prudenziale degli enti creditizi significativi e meno significativi e l'imposizione, ove necessario, di obblighi specifici in merito a fondi propri aggiuntivi, informativa e liquidità oppure di altre misure⁶. Tale processo comprende:

- un sistema di analisi dei rischi;
- una metodologia per la quantificazione delle riserve di capitale e di liquidità (“quantificazione SREP”);
- un metodo di integrazione del sistema di analisi dei rischi, della quantificazione SREP e dei risultati delle prove di stress.

Il processo di revisione e valutazione prudenziale dell'MVU adotterà un approccio integrato basato su un'ampia serie di informazioni acquisite attraverso il sistema di analisi dei rischi, le quantificazioni delle riserve di capitale e di liquidità (compresi i processi interni di valutazione dell'adeguatezza del capitale e della liquidità delle banche, noti rispettivamente con gli acronimi inglesi ICAAP e ILAAP) e i risultati delle prove di stress top-down; questi elementi saranno combinati in modo utile a quantificare gli adeguati livelli di capitale e liquidità e a elaborare il programma di revisione prudenziale, in considerazione della più ampia analisi dei rischi prevista dal secondo pilastro dello schema di regolamentazione di Basilea così come recepito nell'UE dalla quarta direttiva e dal regolamento sui requisiti patrimoniali (pacchetto CRD IV).

L'integrazione di tali dimensioni è conseguita a livello di singolo rischio e a livello globale.

⁶ Cfr. articolo 4, paragrafo 1, lettera f), del regolamento sull'MVU.

4.2 I GRUPPI DI VIGILANZA CONGIUNTI

Nell'ambito dell'MVU, la vigilanza operativa di ciascun gruppo bancario o ente creditizio significativo sarà condotta da un gruppo di vigilanza congiunto. Ogni gruppo sarà guidato da un coordinatore della BCE e comprenderà esperti di vigilanza altamente qualificati sia della BCE sia delle ANC degli Stati membri partecipanti. I GVC dovranno pianificare ed eseguire il programma di vigilanza annuale per l'istituto designato, nonché assicurare l'emanazione e seguire da vicino l'attuazione delle decisioni del Consiglio di vigilanza e del Consiglio direttivo. I GVC possono anche proporre temi per le verifiche in loco e dare seguito ai relativi esiti.

Il concetto del GVC quale strumento operativo della vigilanza sovranazionale è stato sviluppato appositamente per l'MVU e presenta alcuni miglioramenti concreti rispetto al metodo esistente dei collegi delle autorità di vigilanza (finora unico mezzo, oltre alla cooperazione bilaterale, per condurre la vigilanza su base transnazionale).

Sia per dimensioni che per competenze, ogni gruppo sarà istituito e dotato delle risorse umane necessarie per avere una configurazione mirata e confacente al modello societario, al profilo di rischio e alla distribuzione geografica dell'istituto vigilato, con il coinvolgimento di tutti gli esperti di vigilanza della BCE e delle ANC che si occupano della banca in questione. Si rende così possibile un approccio alla vigilanza delle banche internazionali estremamente integrato, grazie al quale il GVC svolgerà le proprie attività in considerazione dello specifico profilo di rischio dell'istituto, assicurandone la conformità con il quadro normativo e prudenziale in forma continuativa e prospettica.

La gestione operativa dei GVC sarà efficiente. Il coordinatore sarà in grado di reagire a eventi puntuali: potrà adeguare le priorità di vigilanza, ricalibrare le attività del gruppo, avvisare i dirigenti della BCE oppure chiedere ulteriori orientamenti o assistenza al Consiglio di vigilanza o al Consiglio direttivo, se necessario. I coordinatori, inoltre, gestiranno i rispettivi gruppi a livello personale, impartendo esortazioni e orientamenti o assumendo un ruolo guida a seconda dei casi.

Per coadiuvare i GVC e assicurare la coerenza della vigilanza, l'MVU offrirà un'estesa rete di competenze e assistenza specialistiche. I processi di pianificazione annuale per le attività di vigilanza e l'organizzazione delle ispezioni in loco sono gestiti, ad esempio, a livello centrale. Per l'assistenza in particolari aree tematiche inerenti ad esempio a modelli o rischi, per i quesiti di carattere giuridico oppure per un sostegno in merito a politiche e metodologie, i GVC potranno anche rivolgersi in qualsiasi momento ai servizi orizzontali della BCE.

Con questa combinazione di caratteristiche uniche, i GVC si apprestano a diventare lo strumento di vigilanza sovranazionale più integrato. Occorre tuttavia segnalare che per l'intero progetto riveste massima importanza la piena riuscita del processo di assunzione del personale, poiché i GVC necessitano di un organico altamente qualificato in grado di assicurarne un funzionamento ottimale. Ciò vale in particolare per i coordinatori, ai quali si richiede un profilo che comprenda livelli elevati di competenze professionali nel settore della vigilanza e di esperienza dirigenziale in organismi sovranazionali.

4.3 SISTEMA DI ANALISI DEI RISCHI DELL'MVU

Il sistema di analisi dei rischi dell'MVU poggia su una combinazione di indicatori quantitativi e input qualitativi; non si tratta di un semplice approccio meccanicistico bensì di un metodo che lascia spazio a una valutazione soggettiva sulla scorta di principi chiaramente definiti, o "valutazione soggettiva vincolata". Il sistema è studiato per essere applicato a tutte le banche interessate dall'MVU (non solo a quelle significative) e la sua attuazione richiede quindi proporzionalità.

La metodologia per valutare il rischio degli istituti vigilati è sviluppata per ogni singola categoria (rischio di impresa e redditività, rischio di credito e di controparte compreso il rischio residuo, rischio di tasso di interesse nel portafoglio creditizio, rischio di mercato, rischi derivanti da cartolarizzazioni, rischio operativo, rischio di assicurazione, rischio di concentrazione (tra le diverse categorie di rischio), governance interna e gestione dei rischi, rischio di liquidità e posizione patrimoniale).

Un obiettivo fondamentale del sistema di analisi dei rischi è tener conto della gamma più ampia possibile di indicatori sia quantitativi sia qualitativi (anche prospettici) quando si valutano il profilo di rischio intrinseco di una banca, la sua posizione fra pari e la sua vulnerabilità a una serie di fattori esogeni. Nella maggior parte dei casi, la valutazione opera una distinzione tra livello di rischio e controllo dei rischi, aspetti che poi vengono accorpati per ottenere l'analisi di una determinata categoria; le analisi delle singole categorie sono poi integrate in una valutazione complessiva.

4.4 IL PROCESSO DI REVISIONE E VALUTAZIONE PRUDENZIALE DELL'MVU

La seconda componente dell'approccio metodologico riguarda la valutazione dell'adeguatezza patrimoniale mediante il processo di revisione e valutazione prudenziale, la quantificazione

della riserva di liquidità connessa, il ruolo delle prove di stress, le misure di vigilanza nonché l'attività di comunicazione in proposito.

La quantificazione SREP del capitale e della liquidità integra in maniera ordinata tutte le informazioni pertinenti disponibili. Si tratta di un processo senza soluzione di continuità, per cui l'analisi dei rischi e l'analisi ICAAP/ILAAP si compenetrano a vicenda per produrre una valutazione coerente del profilo di rischio delle banche.

L'obiettivo dell'approccio integrato è rendere le quattro prospettive (analisi dei rischi, quantificazione SREP del capitale e della liquidità, prove di stress top-down e definizione dei programmi di revisione prudenziale) parti coese della strategia di vigilanza dell'MVU, con lo scopo di evitare lacune, duplicazioni o sovrapposizioni di compiti o analisi e far confluire, invece, tutte le attività in un unico flusso di lavoro. Questa coerenza è altresì necessaria tra i GVC, in quanto ciascuno di essi sarà incaricato della vigilanza degli istituti significativi su base giornaliera e sarà responsabile delle quattro componenti.

L'approccio integrato si fonda sul sistema di analisi dei rischi, muovendo dal presupposto che, per tutte le categorie di rischio in esame, esso fornirà un'indicazione delle vulnerabilità dell'istituto vigilato. Tale analisi della rischiosità combinata delle attività di una banca, preliminare all'esame della posizione patrimoniale e di liquidità, è importante per giudicare il livello di capitalizzazione e liquidità poiché, in un'ottica di vigilanza, livelli di rischio più elevati dovrebbero essere assistiti da maggiori risorse proprie.

4.5 PROCESSI E PROCEDURE DI VIGILANZA E CASISTICA

I processi e le procedure di vigilanza sono descritti dettagliatamente nel manuale di vigilanza. Si riporta di seguito una panoramica delle tematiche trattate.

- **Cooperazione nell'ambito dell'MVU:** il ruolo e i compiti dei GVC nella vigilanza degli istituti significativi su base giornaliera; le procedure di vigilanza a livello consolidato e di singolo istituto (ossia su una impresa madre e a livello individuale/subconsolidato per quanto concerne le componenti dei gruppi stabilite in paesi dell'area dell'euro diversi da quello dell'impresa madre); le procedure atte a soddisfare i requisiti di cooperazione con gli Stati membri la cui moneta non è l'euro ma per i quali è stata instaurata una cooperazione stretta tra la BCE e la rispettiva ANC.
- **Ruoli, compiti e procedure inerenti al processo decisionale nell'ambito dell'MVU:** l'assetto giuridico; le fasi del processo decisionale (anche per le procedure accelerate); il regime linguistico dell'MVU che disciplina le comunicazioni tra la BCE e le ANC degli Stati membri partecipanti.

- **Processi e procedure dettagliati dell'MVU** per la vigilanza su istituti significativi e meno significativi seguendo l'evoluzione tipica di un'istituzione; la conduzione della vigilanza negli Stati membri con i quali vige una cooperazione stretta mediante l'esecuzione dei programmi di vigilanza per gli enti creditizi secondo gli standard della BCE e con l'assicurazione di un'adeguata qualità di vigilanza.

Per perfezionare il manuale di vigilanza e collaudare la metodologia e l'impianto dei GVC, si è studiata una casistica che consentisse di valutare l'impatto di impostazioni alternative sull'attuazione pratica. Per i vari aspetti metodologici, lo studio è stato condotto su un insieme fisso di istituzioni finanziarie.

4.6 APPROCCIO DELL'MVU ALLE ISPEZIONI IN LOCO

Il manuale di vigilanza descrive inoltre l'approccio alle ispezioni in loco: oltre a definirle e a spiegarne gli obiettivi, ne illustra le tipologie e la sfera d'azione, nonché l'organizzazione, le tecniche e l'evoluzione tipica.

4.7 POLITICA LINGUISTICA

Il quadro normativo per il regime linguistico dell'MVU è determinato in primo luogo dal Regolamento n. 1 del Consiglio, del 1958, che stabilisce il regime linguistico per le istituzioni dell'UE. Si contano 15 lingue ufficiali per i paesi dell'area dell'euro e 24 lingue ufficiali dell'UE per i 28 Stati membri.

Per le comunicazioni tra BCE e soggetti vigilati, questi ultimi in genere possono rivolgersi alla BCE in una delle lingue ufficiali dell'UE e la BCE risponderà nella stessa lingua. Le decisioni indirizzate a soggetti vigilati o ad altre persone (quali membri degli organi di amministrazione, azionisti qualificati) saranno adottate dalla BCE in inglese e nella lingua ufficiale dello Stato membro in cui il destinatario ha la sede principale o è domiciliato. Le decisioni assunte su richiesta di un soggetto vigilato saranno adottate in inglese e nella lingua usata nella domanda. La BCE si attende tuttavia che alcuni enti creditizi, specie quelli di maggiori dimensioni, acconsentano all'uso dell'inglese nelle comunicazioni reciproche. Quando un atto giuridico della BCE è adottato in inglese e in altre lingue ufficiali dell'UE, tutte le versioni linguistiche fanno ugualmente fede. Le comunicazioni tra la BCE e le ANC avverranno di norma in inglese.

4.8 PERIODO TRANSITORIO

Le funzioni e i compiti da svolgere nel periodo transitorio sono definiti in un calendario specifico soggetto ad aggiornamenti mensili. Ogni attività, iniziativa e azione di coordinamento riguardante i preparativi per l'MVU è descritta in un piano generale più dettagliato, che ne riporta regolarmente i progressi. Tutti i settori interessati contribuiscono a tale piano, a fronte del quale sono responsabili.

Inoltre, il manuale di vigilanza descrive in un apposito capitolo le modalità operative dell'MVU nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del regolamento che lo istituisce e la data in cui l'MVU assume pienamente le funzioni di vigilanza, nonché la portata dei compiti da svolgere in tale arco temporale.

5 VALUTAZIONE APPROFONDIRITA DEGLI ENTI CREDITIZI

La BCE e le ANC degli Stati membri partecipanti stanno svolgendo una valutazione approfondita, in linea con il regolamento dell'MVU. Più specificatamente, la BCE conduce l'esercizio: definisce i dettagli del suo impianto e della sua strategia, ne segue l'esecuzione in stretta cooperazione con le ANC, si fa carico dell'assicurazione della qualità su base continuativa, raccoglie e consolida i risultati e infine produce e divulga la valutazione complessiva. In questo ruolo di coordinamento, la BCE è coadiuvata da Oliver Wyman, società internazionale di consulenza specializzata in analisi del settore bancario. Le ANC portano avanti l'esercizio su scala nazionale in base ai requisiti informativi e alla metodologia definiti a livello accentrato; in questo modo sarà possibile mettere efficacemente a frutto le conoscenze e le competenze locali. Anche le ANC sono assistite da revisori contabili o consulenti indipendenti. Ai fini di un'esecuzione coerente sia fra paesi sia fra banche, sono adottate misure di assicurazione della qualità.

Prevedibilmente, la BCE pubblicherà i risultati della valutazione approfondita prima di assumere le nuove responsabilità in materia di vigilanza nel novembre 2014.

5.1 FINALITÀ E PORTATA DELLA VALUTAZIONE APPROFONDIRITA

La valutazione approfondita si pone tre scopi:

- innanzitutto promuovere la trasparenza, ossia migliorare la qualità delle informazioni disponibili sulla situazione delle banche;

- quindi correggere i bilanci ove necessario, cioè individuare e intraprendere le dovute azioni correttive;
- infine, con il conseguimento dei primi due obiettivi, rafforzare la fiducia nel settore bancario.

Nel sito Internet della BCE⁷ sono reperibili informazioni sull'approccio generale alla valutazione approfondita.

L'esercizio coinvolge 128 enti creditizi di 18 Stati membri, che rappresentano approssimativamente l'85% delle attività bancarie dell'area dell'euro. Si tratta degli istituti che verosimilmente potrebbero essere considerati significativi ai fini del regolamento sull'MVU. L'elenco completo e definitivo delle banche significative, che sarà stilato nel prosieguo del 2014 quando saranno disponibili statistiche aggiornate, potrebbe tuttavia risultare più breve (cfr. anche sezione 7.1).

5.2 PRINCIPALI ELEMENTI DELLA VALUTAZIONE APPROFONDATA

La BCE assicurerà che la valutazione approfondita sia rigorosa e comprenda le principali fonti di rischio. Essa poggia su due principali pilastri complementari, che trovano attuazione in una struttura accentrata presso la BCE.

- Il primo pilastro è costituito da un **esame della qualità degli attivi**: la BCE analizzerà la qualità dell'attivo delle banche e accrescerà la trasparenza delle esposizioni bancarie. Tale esame sarà ampio e inclusivo, comprenderà le esposizioni creditizie e le esposizioni ai mercati, le posizioni sia in bilancio sia fuori bilancio e le esposizioni nazionali e sull'estero. Saranno coperte tutte le classi di attività, inclusi i prestiti in sofferenza, i prestiti ristrutturati e le esposizioni verso debitori sovrani. I risultati dell'esame si baseranno su una soglia patrimoniale dell'8% del capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1), secondo la definizione del 2014 contemplata nel pacchetto CRD IV.
- Il secondo pilastro consiste in una **prova di stress**, da svolgersi in stretta collaborazione con l'ABE. La BCE e l'ABE hanno comunicato di recente maggiori dettagli sulla prova di stress, sulla metodologia e sulle soglie patrimoniali corrispondenti (pari all'8% e al 5,5% del capitale primario di classe 1 rispettivamente per lo scenario di base e per lo scenario avverso). Poiché la prova di stress per le banche sottoposte alla valutazione

⁷ <http://www.ecb.europa.eu>

approfondita incorporerà eventuali requisiti patrimoniali derivanti dall'esame della qualità degli attivi, l'esito finale sarà più severo.

A sostegno della valutazione approfondita potrebbe inoltre intervenire un'analisi dei rischi a fini di vigilanza mediante la conduzione di un controllo / una verifica della coerenza sui risultati dei due pilastri preminenti. Tale analisi sarebbe tesa a considerare i principali fattori di rischio delle banche, inclusi quelli sotto il profilo della liquidità, della leva finanziaria e del finanziamento. Incorporerebbe un'analisi quantitativa e qualitativa basata su informazioni retrospettive e prospettive con lo scopo di valutare il profilo di rischio intrinseco della banca, la sua posizione fra pari e la sua vulnerabilità a una serie di fattori esogeni.

5.3 ORGANIZZAZIONE DELLA VALUTAZIONE APPROFONDIRA

Per conseguire gli obiettivi prefissati, la valutazione approfondita deve essere organizzata a livello centrale, con rigore e coerenza fra gli Stati membri partecipanti. L'esercizio è stato articolato in modo da assicurare l'esecuzione coerente di una metodologia solida, una governance efficiente e un processo decisionale convenientemente rapido.

La struttura centrale per dirigere e realizzare la valutazione approfondita consta di tre strati, in cui vanno a integrarsi le strutture nazionali locali corrispondenti di ciascuno dei 18 Stati membri partecipanti.

La valutazione approfondita è diretta dal Comitato direttivo per la valutazione approfondita (Comprehensive Assessment Steering Committee, CASC), che risponde al Consiglio di vigilanza⁸. Esso è presieduto dal Presidente del Consiglio di vigilanza e dal Vicepresidente della BCE e si compone di quattro rappresentanti della BCE e degli alti rappresentanti di otto ANC.

L'intero progetto fa capo a Jukka Vesala, anche Direttore Generale di Vigilanza microprudenziale III. In qualità di responsabile di progetto per la valutazione approfondita, egli sovrintende ai preparativi tecnici condotti da due strutture, l'Ufficio centrale per la gestione del progetto (Central Project Management Office, CPMO) e il Gruppo per la prova di stress della valutazione approfondita (Comprehensive Assessment Stress Test team, CAST), assicurando il collegamento tra questi lavori tecnici e il CASC, nonché una stretta relazione con l'ABE e i paesi non partecipanti all'MVU coinvolti nella valutazione approfondita.

Il CPMO è incaricato di attuare l'assicurazione della qualità, definire gli standard metodologici e fornire indicazioni di merito alle ANC per consentire comparabilità e coerenza. È formato da membri del personale della BCE (coadiuvati da consulenti esterni) e opera in collegamento con

⁸ Fino all'istituzione formale del Consiglio di vigilanza il CASC rispondeva al Gruppo ad alto livello per la vigilanza.

le strutture nazionali locali, di cui segue con attenzione i lavori, per assicurare il rispetto delle scadenze stabilite. Per ogni paese sono stati istituiti gruppi di esperti della BCE con il compito di effettuare l'assicurazione della qualità all'interno del paese di riferimento, offrire assistenza tecnica e assicurare un'attuazione coerente della valutazione approfondita a livello nazionale.

Il CAST è formato da un rappresentante aggiuntivo della BCE, due rappresentanti dell'ABE e due rappresentanti delle ANC. Ha la funzione di assicurare una cooperazione stretta con l'ABE, nonché la necessaria interconnessione tra l'esercizio di valutazione dei bilanci e la prova di stress.

6 ORGANIZZAZIONE DELLA FUNZIONE DI VIGILANZA PRESSO LA BCE

Per espletare la funzione di vigilanza, di recente attribuzione, la BCE sta costituendo quattro nuove Direzioni Generali (DG) e un Segretariato, con un organico complessivo stimato a circa 770 unità equivalenti a tempo pieno:

- le DG Vigilanza microprudenziale I e II si dedicheranno alla vigilanza diretta su base giornaliera delle banche significative,
- la DG Vigilanza microprudenziale III sarà incaricata della vigilanza indiretta delle banche meno significative,
- la DG Vigilanza microprudenziale IV provvederà ai servizi orizzontali e specialistici e, inoltre, assisterà le altre DG nell'assolvimento delle loro funzioni,
- un apposito Segretariato coadiuverà il Consiglio di vigilanza e le relative strutture subordinate.

L'assunzione nell'organico dell'MVU è soggetta alle regole e procedure pertinenti in vigore presso la BCE, che prevedono in genere la selezione del personale, anche dirigenziale, in base a un processo competitivo condotto da commissioni designate. Le assunzioni per l'MVU sono state organizzate cominciando dal vertice per poi proseguire verso il basso: in primo luogo è stato pubblicato l'annuncio di posto vacante per la presidenza del Consiglio di vigilanza, subito seguito, a fine settembre 2013, dagli annunci per i dirigenti di grado superiore e, a inizio dicembre, dalla maggior parte di quelli per i ruoli dirigenziali di livello intermedio. Si è adottato questo approccio per far sì che i manager di grado superiore potessero far parte della commissione selezionatrice dei dirigenti di livello intermedio e questi ultimi, a loro volta, delle commissioni per l'assunzione degli altri membri del personale.

Questi i progressi conseguiti: il Presidente del Consiglio di vigilanza è stato nominato a metà dicembre 2013 e ha partecipato appieno alle decisioni finali in merito alla designazione dei quattro direttori generali a inizio gennaio 2014. Sulle nomine dei sei vicedirettori generali sarà deliberato prevedibilmente a febbraio di quest'anno. Le assunzioni stanno procedendo per la maggior parte dei dirigenti di livello intermedio (circa 100) e sino alla fine del 2013 sono state aperte procedure di selezione per gran parte delle posizioni professionali. Tutti gli annunci per i rimanenti posti vacanti (circa 20 dirigenti di livello intermedio e 280 esperti assegnati solo alle DG Vigilanza microprudenziale III e IV) saranno resi noti presumibilmente entro la fine di febbraio 2014. Le assunzioni per le DG Vigilanza microprudenziale I e II hanno avuto la precedenza, in vista di formare i GVC e condurre la valutazione approfondita.

Il personale delle quattro DG e del Segretariato dell'MVU sarà ospitato temporaneamente in un edificio preso in locazione nelle vicinanze della Eurotower. Quando la BCE traslocherà nella nuova sede, in corso di costruzione nel quartiere di Ostend a Francoforte, l'organico della vigilanza sarà trasferito presso la Eurotower. Infatti, al momento della progettazione della nuova sede non si poteva ancora prevedere che la BCE avrebbe assunto compiti di vigilanza e pertanto non vi sarà spazio sufficiente per accogliere il personale aggiuntivo.

Oltre alle nuove assunzioni, per far fronte a tale incremento in termini di portata e compiti sono state create alcune aree operative in seno alla struttura organizzativa esistente, con un organico totale stimato a circa 200 unità equivalenti a tempo pieno su posizioni permanenti. Sono state costituite nuove divisioni nelle DG Servizi legali, Statistiche e Stabilità finanziaria (ora denominata Politica macroprudenziale e stabilità finanziaria per riflettere le nuove funzioni ai sensi del regolamento sull'MVU). Inoltre, sono state formate nuove sezioni nella DG Risorse umane, bilancio di previsione e strutture organizzative e nella DG Amministrazione.

In conformità del regolamento sull'MVU, il Consiglio direttivo della BCE elaborerà e pubblicherà un codice di condotta per i membri del personale e i dirigenti della BCE preposti alla vigilanza bancaria. Allo stadio attuale un progetto di codice deontologico è all'esame della BCE, che a tempo debito lo sottoporrà al Consiglio di vigilanza e ai propri organi decisionali.

7 PREPARAZIONE DI ALTRE AREE DI STUDIO RILEVANTI

7.1 CLASSIFICAZIONE DEL SISTEMA BANCARIO DELL'AREA DELL'EURO

Come menzionato nella sezione 2.1, il WS1 ha per oggetto la classificazione del sistema bancario dell'area dell'euro; in altre parole, si tratta di predisporre un catalogo di tutti soggetti

sottoposti a vigilanza nell'ambito dell'MVU, in cui si precisano la struttura interna e la composizione di tutti i gruppi bancari dell'area.

Nell'ambito del WS1 sono stati condotti diversi esercizi di raccolta dei dati quale base per analisi e relazioni che sono confluite nel dibattito su vari aspetti importanti per la classificazione degli enti vigilati come significativi o meno significativi. Le rilevazioni dei dati e le analisi si sono incentrate sui soggetti che potenzialmente ricadono nella sfera di competenza dell'MVU. La raccolta dei dati su tali soggetti è stata strutturata in modo tale da consentire una valutazione della loro significatività in linea con i criteri stabiliti nel regolamento sull'MVU. La metodologia di valutazione e determinazione delle banche significative sarà resa nota in dettaglio in un'apposita sezione del regolamento quadro sull'MVU. Oltre al criterio delle dimensioni, la struttura e la composizione dei gruppi vigilati sono di particolare importanza per appurare la significatività di un soggetto, dato che i rispettivi criteri devono essere valutati al massimo livello di consolidamento.

L'insieme di dati creato nell'ambito del WS1 è servito da punto di partenza per la BCE nella selezione degli istituti sottoposti alla valutazione approfondita (cfr. sezione 5.1) e formerà la base per redigere l'elenco iniziale degli enti significativi prima che l'MVU assuma appieno i compiti di vigilanza.

7.2 QUADRO PER LA SEGNALAZIONE DEI DATI DI VIGILANZA

Un altro gruppo di lavoro (il WS4) è stato formato per

- fare il punto circa la disponibilità di informazioni comparabili a livello di area dell'euro,
- avviare lo sviluppo del quadro per le segnalazioni di vigilanza dell'MVU.

Questo esercizio prevedeva l'applicazione dei modelli dell'ABE sulla rendicontazione finanziaria (Financial Reporting, FINREP) e sulla rendicontazione comune (Common Reporting, COREP).

Benché si siano riscontrate alcune differenze di comparabilità dei dati tra le giurisdizioni, ci si attende che l'adozione delle norme tecniche di attuazione (Implementing Technical Standards, ITS) dell'ABE accresca ulteriormente il grado di comparabilità. Tuttavia, per la fase preparatoria si è deciso che la quantità di informazioni necessarie a fini di vigilanza non debba essere vincolata dal requisito di comparabilità perfetta.

Il futuro quadro per le segnalazioni di vigilanza è stato concepito tenendo conto dei dati richiesti per il funzionamento di un sistema di analisi dei rischi accentrato. Pertanto, le variabili considerate nel quadro per le segnalazioni sono classificate in base ai diversi profili di rischio di

una banca; inoltre il sistema, per come è stato ideato, sarà flessibile, visto che i progressi realizzati nelle metodologie di analisi dei vari profili di rischio continueranno a informare la struttura dei formulari dei dati.

Prima dell'adozione del regolamento sull'MVU sono stati condotti due esercizi di rilevazione dei dati, nessuno dei quali ha comportato la richiesta diretta di informazioni presso le banche. I dati sono stati invece raccolti dalle ANC tramite gli schemi di segnalazione nazionali esistenti. È stata compilata una quantità relativamente ampia di informazioni che ha contribuito ad affinare l'impianto del sistema di analisi dei rischi accentrato.

In seguito all'approvazione del regolamento sull'MVU, la BCE e le ANC hanno concordato una raccolta di dati specifica che include informazioni rilevanti per il sistema di analisi dei rischi accentrato ed è anche modulata in base a quei profili di rischio (ad esempio rischio di liquidità e di tasso di interesse). I dati non prontamente reperibili presso le ANC sono stati sollecitati direttamente presso le banche. Oltre a indicazioni dettagliate, sono stati predisposti un servizio di assistenza e documenti sulle domande più frequenti per le ANC presso la BCE e per le banche a livello nazionale. Ai fini della rilevazione dei dati, ci si sta adoperando per coordinare le richieste in maniera efficiente ed evitare duplicazioni.

Affinché la BCE possa assumere i propri compiti di vigilanza, occorre che siano disponibili tempestivamente insieme di dati statistici. La BCE sta pertanto lavorando al loro miglioramento per far fronte alle specifiche esigenze dell'MVU.

Nel contempo, si sta lavorando inoltre al sistema per la ricezione presso la BCE dei dati e dei metadati di vigilanza bancaria, per la loro conservazione, l'elaborazione (comprese la convalida e le verifiche di coerenza), la tutela della riservatezza e la divulgazione. Il sistema di dati sarà costituito da due componenti:

- 1) i dati basati sugli ITS relativi alle segnalazioni di vigilanza, pubblicati dall'ABE nel luglio 2013,
- 2) altri dati di vigilanza periodici che non sono stati armonizzati dall'ABE.

Il sistema di dati sarà prevedibilmente messo in atto per fasi, la prima delle quali si concluderà secondo i programmi entro luglio 2014. Il sistema sarà connesso al Register of Institutions and Affiliates Database (RIAD), che dovrebbe contenere informazioni societarie e dati economici fondamentali sulle banche e sulla composizione dei gruppi bancari (ossia dati di riferimento). Il sistema potrà inoltre accogliere dati di singoli soggetti oppure consolidati (di gruppo).

7.3 QUADRO RELATIVO AI CONTRIBUTI PER LE ATTIVITÀ DI VIGILANZA

In conformità del regolamento sull'MVU, la BCE imporrà il pagamento di contributi annuali agli enti creditizi stabiliti negli Stati membri partecipanti e alle succursali presenti in uno Stato membro partecipante e facenti capo a un ente creditizio stabilito in uno Stato membro non partecipante. I contributi copriranno, ma non potranno superare, le spese sostenute dalla BCE in relazione ai compiti di vigilanza. I contributi saranno fissati al massimo livello di consolidamento nell'ambito degli Stati membri partecipanti e saranno basati su criteri oggettivi afferenti la rilevanza e il profilo di rischio, comprese le attività ponderate per il rischio, dell'ente creditizio interessato.

Finora, il lavoro svolto in questo ambito ha interessato soprattutto

- **i primi passi verso la definizione del meccanismo di calcolo dei contributi per le attività di vigilanza:** nel 2013 la BCE ha studiato i diversi sistemi e approcci adottati a livello europeo e internazionale, specie negli Stati Uniti, allo scopo di individuare le migliori pratiche;
- **l'elaborazione di un regolamento della BCE sui contributi:** il regolamento contemplerà anche le modalità e i criteri di determinazione dell'importo dei contributi annuali da riscuotere per le attività di vigilanza (oltre che metodologie dettagliate al riguardo) e la procedura di fatturazione.

Le tappe successive consisteranno nell'ultimare le proposte sulla metodologia e nel formulare un progetto di regolamento della BCE sui contributi per le attività di vigilanza da sottoporre a consultazione pubblica (che al momento si prevede di avviare nella prima metà del 2014).

7.4 INFRASTRUTTURA INFORMATICA

La creazione di nuovi processi funzionali e nuove operazioni per l'MVU vede l'apporto di quattro aree di studio sul fronte dell'informatica.

- ***Servizi informatici condivisi:*** sono state installate nuove postazioni di lavoro nell'edificio che ospita temporaneamente il personale dell'MVU e un totale di 1.100 nuove postazioni saranno allestite entro la fine dell'autunno 2014. Le ANC si collegheranno alle applicazioni dell'MVU tramite CoreNet, l'attuale infrastruttura di rete utilizzata dalle BCN (ad eccezione delle ANC di Germania e Lettonia per le quali potrebbe essere necessaria una soluzione diversa). Sono al vaglio alcune opzioni per lo scambio di messaggi firmati e criptati con ANC esterne al SEBC.

- ***Collaborazione, flusso di lavoro e gestione delle informazioni:*** per le richieste di informazione sull'MVU da parte del pubblico è stato organizzato un servizio di assistenza (cfr. sezione 7.6) ed è stato avviato un progetto sul flusso di lavoro informatico (e-Contact).
- ***Pianificazione delle risorse di impresa:*** insieme ai rappresentanti degli utenti sono stati individuati i requisiti funzionali e le potenziali soluzioni, attualmente posti al vaglio, per il bilancio di previsione, la struttura organizzativa e gli obblighi di segnalazione, così come modificati, afferenti l'MVU. Per quanto concerne il calcolo dei costi, la fatturazione e la riscossione e riconciliazione dei pagamenti (cfr. sezione 7.3), la BCE ha identificato quali possibili soluzioni i moduli SAP "Public Sector Collection and Disbursement" e "Tax and Revenue Management". Lo sviluppo di un prototipo, al momento in corso, sarà valutato a tempo debito dai rappresentanti degli utenti.
- ***Raccolta dei dati, gestione della qualità dei dati e analisi:*** si è dato il via al progetto Supervisory Banking Data System (SUBA), la cui valutazione funzionale e tecnica è ora conclusa. A dicembre è stato varato un prototipo per agevolare la raccolta e l'analisi dei file di vigilanza in fase precoce (ossia durante il primo trimestre del 2014) in linea con i nuovi requisiti per i dati (ITS e XBRL). I requisiti operativi per la classificazione e la rappresentazione delle banche significative nel sistema RIAD sono stati esaminati e stabiliti. Inoltre, sono stati organizzati seminari con gli utenti del SEBC per compilare e valutare i requisiti per il sistema di analisi dei rischi. In aggiunta, per facilitare il processo decisionale e la comunicazione sull'MVU il Comitato per le tecnologie informatiche dell'Eurosistema/SEBC ha iniziato a riunirsi nella composizione dell'MVU.

7.5 GESTIONE DELLE INFORMAZIONI

Per creare sinergie, pur rispettando appieno la separazione funzionale tra il mandato di politica monetaria e i compiti di vigilanza, la BCE ha deciso di sfruttare e adeguare per l'MVU gli strumenti, le pratiche e le politiche di gestione delle informazioni⁹ già esistenti (ad esempio Darwin, il sistema di gestione dei documenti e degli atti), che si sono rivelati idonei a soddisfare esigenze analoghe in altri contesti (BCE, SEBC o comitati del SEBC).

Negli ultimi mesi la BCE ha installato un accesso sicuro in Darwin per le ANC e predisposto le aree di lavoro necessarie alle attività nella fase preparatoria, agli organi decisionali dell'MVU,

⁹ Ogni informazione, indipendentemente dal supporto o dal formato, relativa a politiche, compiti, attività o decisioni della BCE (ivi compresi i compiti e le attività assolti in conformità delle disposizioni dello Statuto del SEBC e della BCE), che sia generata o detenuta dalla BCE.

alla valutazione approfondita e ai comitati del SEBC riuniti nella composizione dell'MVU. Ogni area di lavoro comprende un portale sicuro che fornisce facile accesso alle informazioni e funzioni avanzate di ricerca e di collaborazione.

La BCE sta inoltre progettando le future soluzioni per la gestione delle informazioni finalizzate ai processi di vigilanza. Ci si prefigge di creare aree di lavoro in cui gli esperti della BCE e di tutte le ANC possano scambiarsi informazioni in merito alla vigilanza prudenziale e all'ispezione degli enti creditizi con facilità e in conformità dei più elevati standard di sicurezza informatica. Il progetto prevede anche una connessione fra i GVC tramite un'interfaccia utente che fornisca un punto di ingresso unico all'ambiente informativo dell'MVU, nonché strumenti di valutazione e di segnalazione per i GVC ai fini dell'intera analisi dei rischi dei soggetti sottoposti a vigilanza e delle connesse quantificazioni del capitale e della liquidità.

7.6 COMUNICAZIONE

Nella DG Comunicazione e servizi linguistici della BCE è stato costituito un gruppo di progetto incaricato di coordinare la comunicazione esterna sull'MVU. Quest'ultimo, che potrà beneficiare delle sinergie presenti all'interno della DG, disporrà di portavoce per i temi di vigilanza e personale dedicato al coordinamento in vari ambiti: traduzione, protocollo e attività di relazione esterna, traduzione e revisione in inglese, comunicazione interna, richieste di informazioni da parte del pubblico, attività multimediali e monitoraggio dei media. Le principali strategie sono in corso di definizione con l'apporto del Comitato per le comunicazioni dell'Eurosistema/SEBC, che per quanto riguarda l'MVU lavorerà in una nuova composizione comprendente fra l'altro esperti in comunicazione di grado superiore delle ANC.

Lo strumento principale per la comunicazione afferente l'MVU sarà il sito Internet. Il giorno in cui il Parlamento europeo ha votato il regolamento sull'MVU è stata pubblicata nel sito Internet della BCE la nuova sezione provvisoria "Vigilanza bancaria", che viene gradualmente ampliata e arricchita con informazioni di interesse.

Nel contempo si sta lavorando allo sviluppo di un nuovo sito Internet dedicato all'MVU, che secondo i programmi sarà varato nel novembre 2014, quando l'MVU diverrà pienamente operativo. Oltre agli aspetti contemplati nell'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo e la BCE, i requisiti di base per la comunicazione sull'MVU sono in fase di definizione e valutazione e informeranno il contenuto e la struttura del nuovo sito Internet.

Benché vi debba essere una chiara separazione funzionale tra il mandato di politica monetaria della BCE e i suoi nuovi compiti di vigilanza, le informazioni sull'MVU saranno disponibili sia nel sito della BCE, sia nel sito dedicato esclusivamente all'MVU.

Ci si attende che la nuova funzione di vigilanza inneschi per la BCE un incremento significativo delle richieste di informazione sull'argomento da parte del pubblico. A seguito dei risultati di un'indagine sulla gestione delle richieste di informazione nel contesto della vigilanza e di uno studio di fattibilità, la BCE programma di accrescere la capacità e il potenziale della funzione relativa alle richieste di informazione provenienti dal pubblico.

8 RESPONSABILITÀ

Il regime di responsabilità riveste importanza fondamentale per la trasparenza, la legittimità e l'indipendenza delle decisioni di vigilanza e, allo stesso tempo, consente all'MVU di esercitare le proprie funzioni in modo efficiente ed efficace. Il regolamento sull'MVU stabilisce un regime di responsabilità concreto e solido.

Per l'attuazione del regolamento la BCE è responsabile dinanzi al Parlamento europeo e al Consiglio dell'UE e/o, se del caso, all'Eurogruppo in presenza dei rappresentanti degli Stati membri partecipanti la cui moneta non è l'euro. A questo fine il regolamento sull'MVU prevede vari canali per l'esercizio della responsabilità, mentre la presentazione di rapporti non è rivolta solo a queste due istituzioni, ma anche alla Commissione europea e ai parlamenti nazionali. Il regolamento sull'SSM stabilisce inoltre procedure chiare per la nomina del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio di vigilanza.

8.1 RESPONSABILITÀ DINANZI AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO DELL'UE

Il 12 settembre 2013 il Parlamento europeo e la BCE hanno siglato una dichiarazione che impegna le due istituzioni a concludere formalmente un **Accordo interistituzionale** sugli aspetti pratici dell'esercizio della responsabilità democratica e della supervisione sull'esecuzione dei compiti attribuiti alla BCE nel quadro dell'MVU; in altre parole, si è voluto chiarire come le pertinenti disposizioni sulla responsabilità contemplate nel regolamento sull'MVU debbano essere applicate in concreto. In questa occasione i presidenti del Parlamento europeo e della BCE hanno inoltre manifestato l'intenzione di portare avanti con celerità la procedura di selezione per la nomina alla presidenza del Consiglio di vigilanza.

Il regolamento sull'MVU è entrato in vigore il 3 novembre 2013 e l'accordo interistituzionale il 7 novembre dello stesso anno. Inoltre, benché non esplicitamente previsto nel regolamento sull'MVU, il Consiglio dell'UE ha concluso con la BCE un **memorandum d'intesa** che approfondisce le disposizioni di tale regolamento riguardanti la cooperazione tra le due istituzioni nell'ambito dell'MVU. Il memorandum è entrato in vigore il 12 dicembre 2013.

Un canale fondamentale per l'esercizio della responsabilità è rappresentato dalle audizioni periodiche e dagli scambi di opinioni ad hoc con il Presidente del Consiglio di vigilanza dinanzi all'ECON e all'Eurogruppo. La pubblicazione di questo Rapporto trimestrale sull'MVU sarà accompagnata da una prima audizione presso l'ECON, prevista per il 4 febbraio 2014. L'accordo interistituzionale stabilisce altresì i parametri della cooperazione nell'ambito dell'MVU nelle inchieste parlamentari e nelle discussioni orali riservate con il Presidente del Consiglio di vigilanza, che prevedono opportune salvaguardie a tutela della riservatezza, ovvero che tutti i partecipanti firmino un accordo di riservatezza. L'ECON riceverà un resoconto delle riunioni del Consiglio di vigilanza, nonché informazioni non riservate dopo la conclusione del processo di liquidazione di un ente creditizio. Gli atti giuridici della BCE connessi ai compiti di vigilanza da sottoporre a consultazione pubblica saranno prima trasmessi al Parlamento.

Per quanto riguarda altri canali specifici per l'esercizio della responsabilità e la presentazione di relazioni, nel periodo di transizione saranno trasmessi rapporti trimestrali al Parlamento europeo, al Consiglio dell'UE e alla Commissione europea e un rapporto annuale al Parlamento europeo, al Consiglio dell'UE, alla Commissione europea e all'Eurogruppo. Il Rapporto annuale sarà anche inoltrato ai parlamenti nazionali degli Stati membri partecipanti, che possono formulare quesiti e osservazioni. Le linee generali sui contenuti principali dei rapporti trimestrali e annuali sono già state elaborate nell'accordo interistituzionale e nel memorandum d'intesa.

Coerentemente con il ruolo di primo piano che il regolamento sull'MVU attribuisce al Presidente del Consiglio di vigilanza ai fini dell'esercizio della responsabilità, il Presidente presenterà il Rapporto annuale all'ECON e all'Eurogruppo in presenza dei rappresentanti degli Stati membri partecipanti la cui moneta non è l'euro. Il primo Rapporto annuale sarà prevedibilmente pubblicato entro la fine del 2014. In linea con l'accordo interistituzionale sarà diffuso nel sito Internet della BCE. I membri del Parlamento europeo e del Consiglio dell'UE potranno rivolgere interrogazioni orali e scritte al Presidente del Consiglio di vigilanza. Le interrogazioni scritte e le risposte date saranno rese disponibili nel sito Internet del Parlamento europeo e nel sito della BCE. Su questo e su altri temi afferenti l'MVU i cittadini potranno formulare commenti e quesiti, che saranno esposti in sintesi sotto forma di risposte alle domande più frequenti (cfr. sezione 7.6).

Alcune delle disposizioni pertinenti del regolamento sull'MVU sono già state attuate al momento della presentazione di questo primo Rapporto trimestrale, in particolare per quanto riguarda la procedura di selezione aperta per la nomina del Presidente del Consiglio di vigilanza. In virtù dell'eccellente collaborazione tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'UE e la BCE, le tappe individuate nel regolamento sull'MVU e descritte nell'accordo

interistituzionale e nel memorandum d'intesa sono state seguite con una certa urgenza, portando alla nomina da parte del Consiglio dell'UE di Daniele Nouy alla presidenza il 16 dicembre 2013. Il 22 gennaio 2014 il Consiglio direttivo ha proposto di nominare alla carica di Vicepresidente del Consiglio di vigilanza Sabine Lautenschläger, che pertanto dovrebbe comparire il 3 febbraio dinanzi all'ECON per un'audizione pubblica di conferma e la votazione sulla candidata designata alla vicepresidenza. Le fasi della procedura di selezione aperta sfociata nella proposta del Consiglio direttivo in merito alla presidenza prevedevano, inoltre, che fossero presentati al Parlamento europeo e al Consiglio dell'UE l'avviso di posto vacante in via preliminare e l'elenco ristretto di candidati preselezionati per la posizione. L'ECON ha tenuto un'audizione pubblica di conferma e una votazione anche per la candidata designata alla presidenza.

Prima della nomina del Presidente del Consiglio di vigilanza, i membri del Parlamento europeo hanno rivolto interrogazioni al Presidente della BCE circa i preparativi per l'MVU, le quali hanno ricevuto risposta e sono state divulgate nel sito Internet del Parlamento e nel sito della BCE. In aggiunta, il Presidente del Consiglio di vigilanza ha risposto a ulteriori interrogazioni fin dalla nomina alla carica il 16 dicembre 2013. In conformità dell'accordo interistituzionale, il 4 febbraio il Parlamento ha ricevuto, prima della consultazione pubblica che sarà avviata il 7 febbraio, il progetto di regolamento quadro, uno degli elementi fondamentali per la realizzazione dell'MVU.

9 PASSI DA COMPIERE E SFIDE FUTURE

Una delle principali sfide che la BCE ha dovuto affrontare è stata la natura e la portata senza precedenti dei suoi nuovi compiti. Inoltre, i tempi per predisporre l'MVU sono molto brevi, di fatto notevolmente ridotti rispetto a quelli fissati per la realizzazione della BCE e della politica monetaria unica.

Tra le altre difficoltà da fronteggiare vi sono state le modifiche alla tempistica. La data in cui la BCE assumerà i nuovi compiti di vigilanza è stata gradualmente spostata da marzo a novembre 2014, il che ha significato continui adeguamenti a tutte le scadenze (con un impatto sui processi decisionali, sul calendario di vigilanza, sui preparativi logistici, sulle procedure di assunzione e formazione dei GVC).

Fino alla presentazione del prossimo Rapporto trimestrale, fissata per maggio 2014, la BCE dovrà sostenere in particolare tre sfide, delineate di seguito.

- Per quanto concerne l'assunzione in organico di gran parte delle unità assegnate all'MVU e la formazione dei GVC, preposti alla vigilanza su base giornaliera delle circa 130 banche significative, la BCE deve creare le condizioni per un'interazione fruttuosa tra il personale situato al "centro" e quello delle ANC. Una buona gestione è cruciale per l'MVU, poiché le risorse umane altamente qualificate di cui disporrà perseguiranno lo stesso obiettivo, ma apparterranno a diverse autorità e saranno ubicate in città diverse.
- È essenziale che il Consiglio di vigilanza funzioni nel modo più efficace sin dall'inizio. Il periodo fino all'assunzione dei compiti da parte della BCE richiede l'adozione di una serie di decisioni fondamentali, che detteranno non solo l'operatività complessiva dell'MVU, ma anche lo sviluppo e la calibrazione ulteriori delle metodologie di vigilanza e di analisi dei rischi applicabili nell'ambito dell'MVU, elementi indispensabili affinché la BCE possa deliberare già nel 2014 in merito al capitale e alla liquidità. Si tratta di un aspetto importante anche per la valutazione approfondita, i cui ulteriori dettagli sono stati annunciati di recente.
- Facendo seguito a questo primo Rapporto trimestrale, la BCE si adopererà per soddisfare le legittime aspettative in termini di responsabilità e trasparenza che scaturiscono dall'accordo interistituzionale e dal memorandum d'intesa. La BCE si impegna a fondo nell'esercizio delle proprie responsabilità in linea con tali disposizioni.